



Coordinamento  
Provinciale di Parma  
del Volontariato  
di Protezione Civile

# **CORSO BASE per VOLONTARI di PROTEZIONE CIVILE anno 2013**

---

## **La SICUREZZA del VOLONTARIO nelle attività di Protezione Civile**

---

### **I comportamenti di sicurezza ed autoprotezione**

---



*Relatore:*

**Roberto Borsi**



**UNUCI - Parma**



# DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008, N. 81

Testo coordinato con il Decreto Legislativo 3 agosto 2009, n. 106 (Entrato in vigore il 20 agosto 2009)

## VOLONTARI

in rif. alla Legge 266 / 1991  
“Legge quadro sul volontariato”

equiparati a

LAVORATORI AUTONOMI

## VOLONTARI

### di Protezione Civile

in rif. al DM 13 aprile 2011

Disposizioni di attuazione del D.Lgs. 81/2008

e D.C.D.P.C. 12 gennaio 2012

DPR 194 / 2001 - “Regolamento partecipazione delle  
Organizzazioni di volontariato nelle attività di protezione civile”

equiparati a

## LAVORATORI

(rif. art. 2 comma 1 punto a, D.Lgs. 81/2008)





## Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

### DECRETO 13 aprile 2011

Disposizioni in attuazione dell'articolo 3, comma 3-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

#### Art. 1

#### Definizioni

1. Ai fini e per gli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto, si intende per:

a) «**organizzazione di volontariato della protezione civile**»: ogni organismo liberamente costituito, senza fini di lucro, ivi inclusi i gruppi comunali e intercomunali di protezione civile, che svolge o promuove, avvalendosi prevalentemente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti, attività di previsione, prevenzione e soccorso in vista o in occasione di eventi di cui all'art. 2 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 [*eventi tipo a b c*], ivi comprese le attività di cui alla legge 21 novembre 2000, n. 353 [*Legge-quadro incendi boschivi*], e all'art. 5-bis, comma 5 del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343 [*Coordinamento operativo strutture di Protezione Civile – grandi eventi*], convertito con modificazioni dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, nonché attività di formazione e addestramento, nelle stesse materie;





## DECRETO 13 aprile 2011

*Disposizioni in attuazione dell'articolo 3, comma 3-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.*

### **Disposizioni relative alle organizzazioni di volontariato della protezione civile** (rif. art. 3)

1. Le norme in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al decreto legislativo n. 81/2008 sono applicate alle organizzazioni di volontariato della protezione civile.
2. Il volontario aderente alle organizzazioni è equiparato al lavoratore esclusivamente per le attività di protezione civile, fermo restando il dovere di prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle **altre persone presenti** nelle sedi delle organizzazioni nonché sui luoghi di intervento, di formazione e di esercitazione, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, informazione alle istruzioni operative, alle procedure, alle attrezzature e ai dispositivi di protezione individuale in dotazione.
3. il legale rappresentante delle organizzazioni è tenuto all'osservanza degli obblighi di cui al presente decreto.





# SICUREZZA sotto tre punti di vista...

**NOI**

**COLLEGHI**

**ASSISTITI**





## DECRETO 13 aprile 2011

Disposizioni in attuazione dell'articolo 3, comma 3-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

# Obblighi delle organizzazioni di volontariato della protezione civile

(rif. art. 4)

**Le organizzazioni curano** che il volontario:

1. Riceva formazione, informazione e addestramento, nonché sia sottoposto al controllo sanitario.
2. Sia dotato di attrezzature e dispositivi di protezione individuale idonei per lo specifico impiego e che sia adeguatamente formato e addestrato al loro uso conformemente alle indicazioni specificate dal fabbricante.

**Le sedi delle organizzazioni**, salvi i casi in cui nelle medesime si svolga un'attività lavorativa, **nonché i luoghi di esercitazione, di formazione e di intervento** dei volontari di protezione civile, non sono considerati luoghi di lavoro.



## Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

### DECRETO 13 aprile 2011

*Disposizioni in attuazione dell'articolo 3, comma 3-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.*

#### Art. 1 - Definizioni

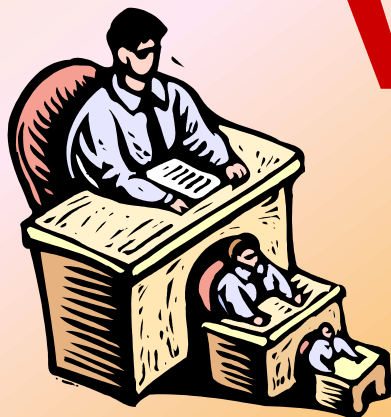
...

- b) «**formazione**»: processo educativo attraverso il quale trasferire conoscenze e procedure utili all'acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza delle attività operative, all'identificazione e alla eliminazione, o, ove impossibile, alla riduzione e alla gestione dei rischi;
- c) «**informazione**»: complesso di attività dirette a fornire conoscenze utili all'identificazione, alla eliminazione, o, ove impossibile, alla riduzione e alla gestione dei rischi nello svolgimento delle attività operative;
- d) «**addestramento**»: complesso di attività dirette a far apprendere l'uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, dispositivi, anche di protezione individuale, nonché le misure e le procedure di intervento;
- e) «**controllo sanitario**»: insieme degli accertamenti medici basilari individuati anche da disposizioni delle regioni e province autonome, emanate specificatamente per il volontariato oggetto del presente decreto, finalizzati alla ricognizione delle condizioni di salute, quale misura generale di prevenzione nell'ambito delle attività di controllo sanitario nello specifico settore, fatto salvo quanto specificato al successivo art. 5 in materia di **sorveglianza sanitaria**.





Coordinamento  
Provinciale di Parma  
del Volontariato  
di Protezione Civile



# **VOLONTARIATO RUOLI E RESPONSABILITÀ**



**DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008, N. 81**

coordinato con il Decreto Legislativo 3 agosto 2009, n. 106

e

**DECRETO MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI**

**13 aprile 2011**

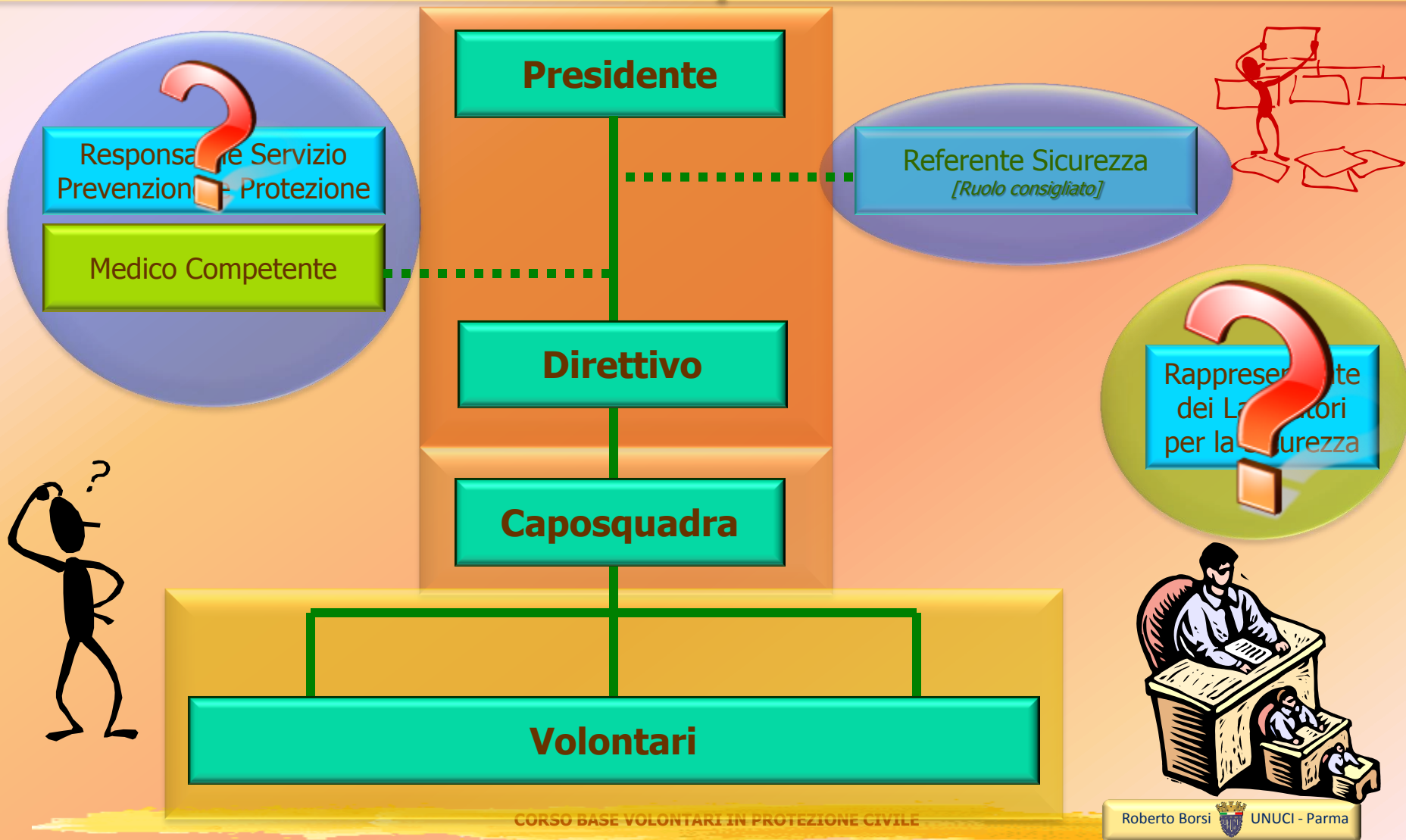
*(Gazzetta Ufficiale n. 159 del 11 luglio 2011)*





# Organismo di Volontariato di Protezione Civile

## Ruoli e Responsabilità





# ORGANIZZAZIONE

## Struttura dell'Organismo di Protezione Civile

**Presidente  
Consiglio Direttivo**



**Caposquadra**



**Volontario**



## Ruoli da D.Lgs. 81/2008

**DATORE DI LAVORO  
e DIRIGENTE**  
*[per alcuni obblighi]*

**PREPOSTO**

**LAVORATORE**



# RESPONSABILITÀ PENALE COLPOSA

## CODICE PENALE

### **Art. 589 - Omicidio colposo**

Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la **prevenzione degli infortuni sul lavoro** la pena è della reclusione da due a sette anni.

### **Art. 590. Lesioni personali colpose**

Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309.

Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la **prevenzione degli infortuni sul lavoro**

- la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e
- la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni.

# RUOLI OPERATIVI

del Coordinamento provinciale del Volontariato di Protezione Civile di Parma



**Coordinatore**



**Resp. di Settore**



**R.O.S. volontariato**



# Il Volontario e il soccorso

Durante le attività di soccorso è necessario focalizzarsi sull'**obiettivo**, ma con la consapevolezza di far parte di una **squadra**, di una **organizzazione** e di un **sistema**.

Le nostre decisioni e le nostre azioni hanno **conseguenze** su di noi e sugli altri (cittadini e/o soccorritori).





# Il Volontario e il soccorso



Quando interveniamo per svolgere un'attività di soccorso è assolutamente necessario **verificare che il contesto operativo sia in sicurezza.**

Se non è così è necessario mettere in sicurezza l'area operativa prima di eseguire qualsiasi attività di soccorso.



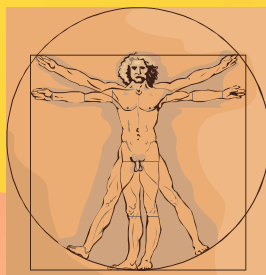
Se diventiamo "vittime" o produciamo dei danni distogliamo risorse al soccorso.

In questo modo è più difficile raggiungere l'obiettivo, sia per noi che per gli altri soccorritori.



Coordinamento  
Provinciale di Parma  
del Volontariato  
di Protezione Civile

# I Volontari





Coordinamento  
Provinciale di Parma  
del Volontariato  
di Protezione Civile

# Obblighi del volontario

D.Lgs. 81/2008 - Art. 20. (Obblighi dei lavoratori)

## VOLONTARIATO di PROTEZIONE CIVILE

**VOLONTARIO**



**LAVORATORE**

Ogni volontario deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.

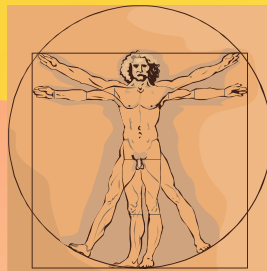
I volontari devono in particolare:

- a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
- c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza;
- d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
- e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l'obbligo di cui alla lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
- f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- g) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri volontari;
- h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;
- i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente.



Coordinamento  
Provinciale di Parma  
del Volontariato  
di Protezione Civile

# Caposquadra = Preposto



# PREPOSTO = CAPOSQUADRA



## DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008, N. 81

### Art. 2. (Definizioni)

1. Ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo si intende per:

*... omissis ...*

e) **preposto**: persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa;

*... omissis ...*





# CAPOSQUADRA



## IL CAPOSQUADRA:

Il Caposquadra ha il compito di **dirigere la squadra** a lui affidata secondo le istruzioni ricevute dal Coordinatore o dal Centro Operativo e alle disposizioni del proprio Organismo.

In particolare ha il compito:

- di assicurarsi che le operazioni in cui è impegnata la squadra si svolgano in **condizioni di sicurezza** sia dei volontari che delle persone ad essi affidate;
- di **vigilare** sul comportamento del personale affidatogli;
- di fare rispettare alla squadra sia i compiti operativi sia i turni di riposo.

**"Il caposquadra è responsabile dell'incolumità della sua squadra e deve saper decidere quando ritirarsi dal fuoco."** (Agenzia RER Protezione Civile Det. n° 97 del 31/03/2010 – DVR AIB)



# Obblighi del caposquadra

D.Lgs. 81/2008 - Art. 19. (Obblighi del preposto)

## VOLONTARIATO di PROTEZIONE CIVILE

CAPOSQUADRA



PREPOSTO

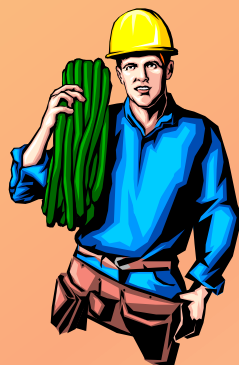
I preposti devono:

- a) **sovrintendere e vigilare** sulla osservanza da parte dei singoli volontari dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti;
- b) **verificare** affinché soltanto i volontari che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- c) **richiedere l'osservanza** delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e **dare istruzioni** affinché i volontari, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
- d) **informare** il più presto possibile i volontari esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- e) **astenersi**, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai volontari di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;
- f) **segnalare tempestivamente** ai superiori sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;
- g) frequentare appositi **corsi di formazione** secondo quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008.



Coordinamento  
Provinciale di Parma  
del Volontariato  
di Protezione Civile

# CONCETTI PRINCIPALI CORRELATI ALLA SICUREZZA





Coordinamento  
Provinciale di Parma  
del Volontariato  
di Protezione Civile

# SICUREZZA

*SICUREZZA = condizione di chi o di ciò che non è esposto a rischi o pericoli*



**In caso di emergenza o di attività speciali  
i RISCHI aumentano e la SICUREZZA diminuisce!**





# PREVENZIONE

***PREVENIRE = impedire che qualcosa avvenga o si manifesti, provvedendo con adeguato in anticipo***



n) **prevenzione**: il complesso delle disposizioni o misure necessarie anche secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell'integrità dell'ambiente esterno

Decreto Legislativo 9 Aprile 2008, N. 81 - Testo coordinato con il Decreto Legislativo 3 agosto 2009, n. 106

**La prevenzione ... sempre e ovunque!**

- **attenzione a quello che facciamo noi**
- **attenzione a quello che fanno gli altri**
- **attenzione al contesto in cui operiamo**
- **valutare le possibili conseguenze delle azioni**
- **rispetto di regole e indicazioni (derivano dalle esperienze precedenti)**
- **prudenza (non correre rischi inutili evitando danni a sé e agli altri)**
- **controllo dell'efficienza dei mezzi, delle attrezzature, ecc.**
- **informazione, formazione e addestramento**





# AUTOPROTEZIONE

***AUTOPROTEZIONE = mettersi al riparo da pericoli o da conseguenze dannose in maniera autonoma.***

- prepararsi adeguatamente ad un possibile evento pensando alla possibile evoluzione dello stesso;
- dotarsi degli strumenti, dei materiali e dei generi di conforto necessari;
- utilizzare i dispositivi di protezione, le attrezzature ed i mezzi adeguati;
- evitare di mettersi in pericolo;
- conoscere i comportamenti da mettere in atto in caso di pericolo immediato.





# PERICOLO & RISCHIO

## Pericolo

**proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni** *(art. 2 D.Lgs. 81/2008)*

## Rischio

**probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione** *(art. 2 D.Lgs. 81/2008)*

$$\text{Rischio} = \frac{\text{Probabilità} \times \text{Danno}}{\text{Fattore Umano}}$$

## Valutazione e riduzione del rischio





# PERCEZIONE DEL RISCHIO

## VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Le persone tendono a sovrastimare o sottostimare il rischio a seconda che percepiscano un'attività più o meno “vantaggiosa” (rapporto **danno/beneficio**).

Se un certo comportamento arreca un alto beneficio allora il rischio ad esso associato sarà percepito in misura minore e viceversa.

La percezione del rischio è estremamente soggettiva.



*Esempio: i raggi X*

## FATTORI DI PERCEZIONE DEL RISCHIO

La percezione del rischio è in funzione:

- del controllo che è possibile esercitare sugli eventi che possono generare pericolo (per esempio: controllo nel caso della guida);
- della volontà di affrontare una situazione rischiosa;
- della gravità delle possibili conseguenze.





Coordinamento  
Provinciale di Parma  
del Volontariato  
di Protezione Civile



CORSO BASE VOLONTARI IN PROTEZIONE CIVILE

Roberto Borsi



UNUCI - Parma

# LE PROCEDURE OPERATIVE

**La realizzazione e l'applicazione delle procedure operative è importante per:**



- la definizione di ruoli e responsabilità
- la razionalizzazione delle attività operative: le procedure sono il risultato di valutazioni, esperienze e conoscenze maturate nel tempo
- l'efficienza degli interventi: miglior impiego delle risorse
- standardizzazione delle modalità operative: intercambiabilità tra operatori di diverse organizzazioni
- la sicurezza degli operatori e delle persone coinvolte
- la formazione degli operatori: omogeneità e sicurezza

## **Miglioramento continuo:**

le procedure possono essere migliorate con la collaborazione di tutti gli operatori che segnalano eventuali criticità e propongono perfezionamenti.



Coordinamento  
Provinciale di Parma  
del Volontariato  
di Protezione Civile



 **Regione Emilia-Romagna**

## **DETERMINAZIONE n. 97 DEL 31 Marzo 2010**

Autorità emanante: IL DIRETTORE - AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE

Allegato A

 **Regione Emilia-Romagna**



### **LE ATTIVITÀ DEI VOLONTARI NELL' ANTI-INCENDIO BOSCHIVO (AIB)**

#### **VALUTAZIONE DEI RISCHI**

(D.lgs. 81/08 e successive modifiche)

Aggiornato a dicembre 2008



Allegato B

 **Regione Emilia-Romagna**



### **LE ATTIVITÀ DEI VOLONTARI NELL' ANTI-INCENDIO BOSCHIVO (AIB)**

#### **DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)**

Aggiornato a dicembre 2008





## INDIVIDUAZIONE DEI POSSIBILI FATTORI DI RISCHIO

Per tali ragioni i rischi da considerare nelle attività AIB sono notevoli e mutevoli e possono essere schematicamente raggruppati in tre categorie:

- 1) rischi per l'incolumità fisica dei volontari AIB;
- 2) rischi per la salute dei volontari AIB;
- 3) rischi legati a fattori gestionali di prevenzione.

| RISCHI PER LA SICUREZZA DEI VOLONTARI |                                  | RISCHI PER LA SALUTE DEI VOLONTARI |                                    | ASPETTI ORGANIZZATIVI E GESTIONALI |                                                                  |
|---------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| A.1                                   | Aree di transito                 | B.1                                | Esposizione ad agenti chimici      | C.1                                | Organizzazione dell'attività: compiti, funzioni e responsabilità |
| A.2                                   | Spazi di lavoro                  | B.2                                | Esposizione ad agenti biologici    | C.2                                | Formazione e informazione                                        |
| A.3                                   | Macchine                         | B.3                                | Esposizione a rumore               | C.3                                | Norme e procedure dell'attività                                  |
| A.4                                   | Attrezzi manuali                 | B.4                                | Esposizione a vibrazioni           | C.4                                | Manutenzione                                                     |
| A.5                                   | Mezzi di trasporto               | B.5                                | Microclima termico                 | C.5                                | Dispositivi di protezione individuale                            |
| A.6                                   | Rischi di incendio ed esplosione | B.6                                | Movimentazione manuale dei carichi | C.6                                | Sorveglianza sanitaria                                           |



# INDIVIDUAZIONE DEI POSSIBILI FATTORI DI RISCHIO

## RISCHI PER LA SICUREZZA DEI VOLONTARI

ESEMPIO

| FATTORE DI RISCHIO |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | A. 1/1: AEREE DI TRANSITO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                               |                            |
|--------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------|
| n°                 | I.R. | SITUAZIONE E COMPONENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | INTERVENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Data attuazio-<br>ne prevista | Responsabile<br>attuazione |
| 1                  | R=3  | <p><b>GUIDA AUTOMEZZO SQUADRA DI INTERVENTO</b><br/>Nella catena della sicurezza la guida degli automezzi riveste uno dei ruoli principali.<br/>L'automezzo infatti garantisce:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ l'arrivo della squadra sul luogo dell'evento;</li> <li>➤ il trasporto del materiale necessario ad agire: DPI, attrezzi di lavoro (pala, cesoia, decespugliatore, ecc.) e spesso di un'autobotte piena di acqua per consentire un primo intervento;</li> <li>➤ Le comunicazioni con il preposto alla base;</li> <li>➤ Il rapido allontanamento nel caso l'evento, o ordini del coordinatore, lo impongano.</li> </ul> <p>Nel valutare i rischi occorre inoltre considerare che l'automezzo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ si può trovare ad operare su terreni accidentati;</li> <li>➤ lavora spesso a pieno carico all'inizio dell'intervento ed è invece sensibilmente "più leggero" alla sua conclusione;</li> <li>➤ può costituire un intralcio agli altri automezzi di soccorso in arrivo;</li> <li>➤ può, nel caso muti improvvisamente lo sviluppo dell'incendio, essere direttamente interessato dall'evento, pertanto lo stazionamento deve essere fatto in un'area "sicura" che ne garantisca una via di fuga.</li> </ul> <p>A questo, infine, occorre aggiungere le condizioni di stress psicologico in cui si trova ad operare il guidatore, in quanto, l'automezzo spesso è lo strumento principale ad assicurare l'incolumità della squadra di intervento.</p> | <p><b>MISURE DI PREVENZIONE</b><br/>Per le ragioni di cui sopra è necessario che chi guida gli automezzi abbia caratteristiche fisiche ed un livello di addestramento adeguato alla mansione, che si traduce in:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ esperienza almeno biennale alla guida di automezzi fuoristrada;</li> <li>➤ addestramento specifico da ripetersi, a cadenza almeno annuale, alla guida degli automezzi nelle condizioni reali in cui si trovano ad operare (quattro persone a bordo e modulo AIB con 400/600 litri di acqua in un serbatoio montato sul retro);</li> <li>➤ ottima capacità di lavorare in gruppo e spirito di iniziativa; spirito di iniziativa comunque che non sia mai in contrasto con eventuali ordini ricevuti dal proprio coordinatore e/o caposquadra;</li> <li>➤ ottima conoscenza del luogo e dell'orografia del terreno in cui si trova ad operare;</li> <li>➤ addestramento all'uso della radio;</li> <li>➤ ottima capacità di controllo e senso dell'orientamento.</li> </ul> <p><b>INTERFERENZA</b><br/>Spesso presenti con altri automezzi in manovra. Può pertanto costituire un impedimento ai mezzi dei soccorsi "pubblici" (CFS e VVF) a raggiungere l'area dell'evento.</p> |                               |                            |



## INDIVIDUAZIONE DEI DPI

### DISPOSITIVI DI PROTEZIONE

Nell'individuazione dei DPI per gli operatori AIB occorre coniugare due esigenze primarie, ma fra loro spesso contrastanti :

- proteggere le parti corporee interessate dai rischi specifici in tutte le fasi dell'attività senza perdere la percezione del calore e quindi del pericolo;
- garantire la necessaria comodità di impiego anche in ragione dei luoghi e delle situazioni in cui vengono utilizzati.

[Norma tecnica UNI 11047:2003 "Linee guida per la selezione e l'utilizzo di dispositivi di protezione individuale per incendi boschivi e/o di vegetazione"]

### Dispositivi di Protezione Individuale:

- 1) TUTA DA INTERVENTO
- 2) CASCO PER ANTINCENDIO BOSCHIVO E PROTEZIONE CIVILE
- 3) GUANTI
- 4) OCCHIALI PROTETTIVI
- 5) SEMI-MASCHERA ANTIFUMO
- 6) CALZATURE
- 7) BERRETTO
- 8) OTOPROTETTORI: CUFFIE O INSERTI AURICOLARI
- 9) KIT UTILIZZO MOTOSEGA-DECESPUGLIATORE





## SCHEDE DPI PER MANSIONE

**ESEMPIO**

### 9 KIT UTILIZZO MOTOSEGA-DECESPUGLIATORE

Particolare importanza assumono nell'uso della motosega, per le sue caratteristiche di elevata potenzialità offensiva verso l'utilizzatore, i dispositivi di protezione individuale (DPI).

Per la specificità dell'attività occorre prevedere una dotazione personalizzata per chi utilizza tale dispositivo, dotazione che dovrà essere disponibile nell'automezzo che trasporta la squadra e obbligatoriamente indossata in caso di utilizzo dell'attrezzatura.

|                                                            |                                                                                            |                                                         |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Scarpa antinfortunistica specifica (II categoria) o ghette | Scarpa specifica per uso di motosega a catena corredata da ghette di protezione alle gambe | Secondo EN 345-2, EN 381-2, 381-3, 381-5, 381-7 e 381-9 |
| Giacca e pantaloni antitaglio                              | Specifici per attività con motosega                                                        | Secondo CE EN 352.1 e EN 381                            |
| Protettori auricolari                                      | Cuffie da casco Peltor H520P3 (rif. acq. Peltor)                                           | Secondo EN 352.                                         |
| Elmetto (III categoria)                                    | Elmetto antitaglio + visiera in plastica o visiera in rete                                 | Secondo EN 397                                          |
| Occhiali                                                   | Da cantiere con protezione laterale                                                        | Secondo EN 166                                          |
| Guanti (II categoria)                                      | Guanti antitaglio e antivibrante specifici per motosega e decespugliatore                  | Secondo EN 388<br>Secondo EN 381-4 e 381-7              |

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE





## SCHEDE DPI PER MANSIONE

**ESEMPIO**

### MANSIONE C: ADDETTO ALLO SPEGNIMENTO

**“Dotazione minima DPI per svolgere la mansione”**

| ATTIVITÀ                                          | TIPO DI DPI                            | CARATTERISTICHE SPECIFICHE | VITA MEDIA STANDARD ESPRESSA IN MESI |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|
| Presso Il luogo dell'evento /spegnimento          | Tuta da intervento                     | Rif. 1                     | 60 ( o numero di lavaggi previsti )  |
|                                                   | Casco antincendio                      | Rif. 2                     | 60                                   |
|                                                   | Guanti                                 | Rif. 3                     | 60                                   |
|                                                   | Occhiali protettivi                    | Rif. 4                     | 60                                   |
|                                                   | Semi-maschera antifumo                 | Rif. 5                     | 60                                   |
|                                                   | Calzature                              | Rif. 6                     | 60                                   |
| Durante l'attività di Bonifica                    | Tuta da intervento                     | Rif. 1                     | 60 ( o numero di lavaggi previsti )  |
|                                                   | Casco antincendio                      | Rif. 2                     | 60                                   |
|                                                   | Guanti                                 | Rif. 3                     | 60                                   |
|                                                   | Occhiali protettivi                    | Rif. 4                     | 60                                   |
|                                                   | Semi-maschera antifumo                 | Rif. 5                     | 60                                   |
|                                                   | Otoprotettori                          | Rif. 8                     | 60 ( cuffie )                        |
|                                                   | Calzature                              | Rif. 6                     | 60                                   |
| Durante l'utilizzo della matosega-decespugliatore | Kit utilizzo Motosega-Dece-spugliatore | Rif 9                      | 60                                   |

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE





Coordinamento  
Provinciale di Parma  
del Volontariato  
di Protezione Civile

# LE PROCEDURE OPERATIVE NELL'EMERGENZA



Agenzia Regionale di Protezione Civile

**Bozza di documento 2.0 del 20 Ottobre 2009**

Autorità emanante: AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE

**MODULI RISCHIO IDRAULICO - DIMENSIONAMENTO E ORGANIZZAZIONE**





## Bozza di documento 2.0 del 20 Ottobre 2009

### MODULI RISCHIO IDRAULICO - DIMENSIONAMENTO E ORGANIZZAZIONE

## RISCHIO IDRAULICO - MODULO STANDARD - 1° LIVELLO

### Dotazioni di squadra

- 1 cassetta pronto soccorso con bende antiustioni
- 1 giubbotto emergenza
- 1 estintore auto
- 1 radio veicolare RER
- 1 scatola mascherine bianche
- 4 tute TIVEC
- 1 lampada portatile con attacco da accendisigari
- 1 faro orientabile (punto luce)

### Dotazione di protezione individuale per i componenti della squadra

- 4 stivali gomma lunghi/corti
- 4 guanti chimici per sostanze tossiche
- 4 mascherine
- 4 occhiali
- 4 tute tyvek
- 4 D.P.I. antitaglio
- 4 salvagenti autogonfiabili con bomboletta
- 4 imbragature sicurezza





Coordinamento  
Provinciale di Parma  
del Volontariato  
di Protezione Civile



Agenzia Regionale di Protezione Civile

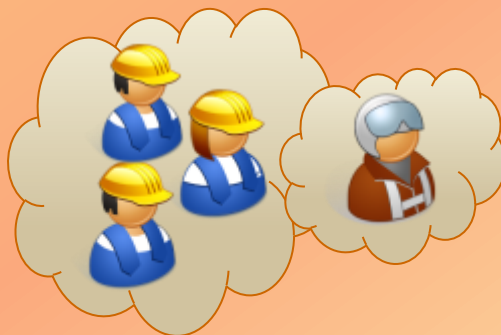
**Bozza di documento 2.0 del 20 Ottobre 2009**

**MODULI RISCHIO IDRAULICO - DIMENSIONAMENTO E ORGANIZZAZIONE**

## **RISCHIO IDRAULICO - ORGANIZZAZIONE**

**Squadra operativa composta da:**

**4 operatori equipaggiati e addestrati di cui 1 Capo Squadra**





Coordinamento  
Provinciale di Parma  
del Volontariato  
di Protezione Civile

# Informazione, Formazione e Addestramento



CORSO BASE VOLONTARI IN PROTEZIONE CIVILE

Roberto Borsi



UNUCI - Parma

# Informazione, Formazione e Addestramento dei Volontari

*Rif. Decreto del Capo Dipartimento Protezione Civile del 12 gennaio 2012*

## IN MATERIA DI DISCIPLINA DEI PIANI FORMATIVI

Le Regioni provvedono a disciplinare nel dettaglio i propri piani formativi, di informazione ed addestramento.

## CRITERI DI MASSIMA PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE, INFORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEI VOLONTARI

Le attività formative per il volontariato di protezione civile devono prevedere uno specifico spazio dedicato alle tematiche della sicurezza.

Le organizzazioni devono curare che il volontario ad esse aderente, nell'ambito degli scenari di rischio di protezione civile e sulla base dei compiti da lui svolti, sia dotato di attrezzature e dispositivi di protezione individuale idonei per lo specifico impiego e che sia adeguatamente formato e addestrato al loro uso conformemente alle indicazioni specificate dal fabbricante.



Il Dipartimento della Protezione Civile, le Regioni e Province Autonome di Trento e di Bolzano, la Consulta Nazionale delle Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile, la Croce Rossa Italiana ed il Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico condividono, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente intesa, criteri di massima per la definizione degli standard minimi per lo svolgimento delle attività formative in tema di sicurezza.

Atto del Dirigente a firma unica:  
Proposta:  
Struttura proponente:  
Oggetto:  
Autorità emanante:  
Firmatario:  
Luogo di adozione:

DETERMINAZIONE n° 136 del 22/04/2010  
DPC/2010/146 del 22/04/2010  
AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE  
APPROVAZIONE DEL "MANUALE OPERATIVO PER LA FORMAZIONE" E DEL "DOCUMENTO SUL RUOLO DEI REFERENTI PER LA FORMAZIONE" - SECONDA PARTE DI SVILUPPO DEL "PROGETTO RETE DEI REFERENTI".  
IL DIRETTORE - AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE  
DEMETRIO EGIDI in qualità di Direttore  
BOLOGNA data: 22/04/2010

## MANUALE OPERATIVO PER LA FORMAZIONE DEI VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE NELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA

(Progetto "Rete dei referenti per la formazione")

### CORSO BASE DI PROTEZIONE CIVILE (25 ORE)

Il percorso del volontario di Protezione Civile:

1. Volontariato di Protezione civile e concetto di rischio
2. Elementi di pronto soccorso
3. Radiocomunicazioni
4. Elementi generali di cartografia
5. Volontariato e strutture organizzative in Emilia Romagna
6. Volontariato e legislazione di P.C.
7. Modulo applicativo finale: attivazione di emergenza generica



**NOTA:** il CPPAVPC già dal 2009 ha inserito nei propri corsi base gli argomenti relativi alla sicurezza sul lavoro e alla psicologia dell'emergenza.



## PERCORSI FORMATIVI

Indicazioni del Gruppo Formazione del CPPAVPC

**NUOVI ISCRITTI**

**VOLONTARI (anche "storici")  
CHE NON HANNO MAI  
FREQUENTATO ALCUN CORSO**

**VOLONTARI CHE HANNO GIÀ  
FREQUENTATO DI UN CORSO  
DI P.C. (CON ATTESTAZIONE)**

**Corso Base  
Volontari**



**Corso  
Aggiornamento**

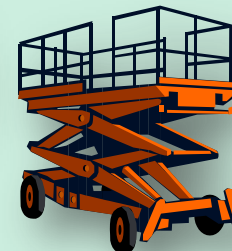


# FORMAZIONE

## Formazione per specifica abilitazione all'uso di attrezzature di lavoro

*Accordo Conferenza Stato/Regioni n. 53/CSR del 22 febbraio 2012*

- **Piattaforme di lavoro mobili elevabili**
- **Gru a torre**
- **Gru mobile**
- **Gru per autocarro**
- **Carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo:**
  - **Carrelli semoventi a braccio telescopico**
  - **Carrelli industriali semoventi**
  - **Carrelli / Sollevatori / Elevatori semoventi telescopici rotativi**
- **Trattori agricoli o forestali**
- **Macchine movimento terra:**
  - **Escavatori idraulici**
  - **Escavatori a fune**
  - **Pale caricatori frontali**
  - **Terne**
  - **Autoribaltabile a cingoli**
- **Pompa per calcestruzzo**



**pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 12 Marzo 2012, n. 60**





Coordinamento  
Provinciale di Parma  
del Volontariato  
di Protezione Civile

# Controlli Sanitari e Sorveglianza Sanitaria



CORSO BASE VOLONTARI IN PROTEZIONE CIVILE

Roberto Borsi



UNUCI - Parma

# Controlli Sanitari dei Volontari

*Rif. Decreto del Capo Dipartimento Protezione Civile del 12 gennaio 2012*

## CONTROLLO SANITARIO (accertamenti preventivi minimi)

### ➤ VISITA MEDICA

Comprende **anamnesi ed esame obiettivo** rivolti, in particolare, al riscontro di patologie correlabili agli scenari di rischio di protezione civile e/o a patologie che possano controindicare l'esposizione al rischio ergonomico o di movimentazione manuale dei carichi. È raccomandata la raccolta di dati anamnestici riguardanti abitudini di vita del volontario che possano costituire dei cofattori di rischio nell'attività operativa (ad esempio: alcolismo, tossicodipendenze) o situazioni di stress lavoro-correlato.

### ➤ VACCINAZIONI

Obbligatorie, come previsto dai Piani Vaccinali Regionali.



## PERIODICITÀ

Il controllo sanitario come sopra specificato deve essere assicurato:

- con cadenza almeno **quinquennale** per i volontari di età **inferiore ai 60 anni**;
- con cadenza almeno **biennale**, per i volontari di età **superiore ai 60 anni**.

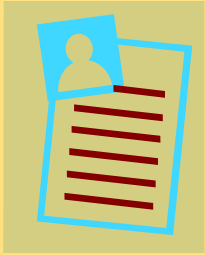
L'effettuazione del controllo può essere articolata su base annuale per aliquote di volontari, nelle diverse classi di età, al fine di assicurare il rispetto della cadenza con riferimento alla totalità degli iscritti.

# Controlli Sanitari dei Volontari

*Rif. Decreto del Capo Dipartimento Protezione Civile del 12 gennaio 2012*

## MEDICI ABILITATI AL CONTROLLO

- medici abilitati all'esercizio della professione, anche facenti parte della componente medica dell'organizzazione o appartenenti all'organizzazione;
- in convenzione con organizzazioni che ne sono munite medici abilitati all'esercizio della professione;
- in convenzione con strutture del Servizio Sanitario Nazionale pubbliche o private accreditate.



L'esito del controllo sanitario riconosce la capacità generica del soggetto allo svolgimento dell'attività di volontariato e **viene comunicato esclusivamente al volontario interessato**, che è responsabile della conservazione delle informazioni relative che lo riguardano, quale elemento di conoscenza del proprio stato di salute al fine di eventuali valutazioni o approfondimenti da svolgere con il proprio medico di medicina generale (c.d. medico di base o di famiglia).

**Il volontario riferisce l'esito della visita al responsabile della propria organizzazione tramite attestazione del medico.**

Successivamente alla visita il volontario comunica al responsabile della organizzazione alla quale appartiene l'eventuale insorgenza di situazioni tali da rendere opportuna una nuova visita, anche prima della scadenza prevista.

L'attestazione del medico concernente l'esito del controllo, anche in caso di esito negativo, non contiene dati personali sanitari e per la sua conservazione a cura dell'organizzazione non sono richiesti adempimenti diversi da quelli previsti per la generalità dei dati personali comuni.

# Sorveglianza Sanitaria dei Volontari

*Rif. Decreto del Capo Dipartimento Protezione Civile del 12 gennaio 2012*

## SORVEGLIANZA SANITARIA

La sorveglianza sanitaria è l'insieme degli atti medici finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei volontari, in relazione:

- agli scenari di rischio di protezione civile,
- ai compiti svolti dai volontari
- all'esposizione di quest'ultimi ai fattori di rischio previsti nel decreto legislativo n. 81/2008.



Le organizzazioni di volontariato di protezione civile individuano i propri volontari che nell'ambito dell'attività di volontariato svolgono azioni che li espongano ai fattori di rischio di cui al decreto legislativo in misura superiore alle soglie previste e negli altri casi contemplati nel medesimo decreto, affinché siano sottoposti alla necessaria sorveglianza sanitaria.

### Fattori di rischio:

- movimentazione di carichi manuali,
- attrezzature munite di videotermini,
- agenti fisici,
- sostanze pericolose,
- agenti biologici (per volontari che svolgono compiti di soccorso e assistenza sanitaria)



Le attività di volontariato **non devono** comportare l'esposizione agli agenti cancerogeni e mutageni, all'amianto e alle atmosfere esplosive.

*Qualora risulti che un volontario possa essere stato accidentalmente esposto a tali fattori di rischio, questi deve essere sottoposto nel più breve tempo possibile a sorveglianza sanitaria.*

## DISPOSIZIONI SPECIFICHE IN MATERIA DI LOTTA AGLI INCENDI BOSCHIVI



È fatto salvo quanto previsto in materia di accertamento della sussistenza dei requisiti psicofisici ai punti 1, 2 e 3 dell'accordo sancito in sede di Conferenza Unificata in data 25 luglio 2002, concernente i requisiti minimi psicofisici e attitudinali e i dispositivi di protezione individuale - DPI relativi agli operatori, ivi compresi gli appartenenti alle organizzazioni di volontariato, da adibire allo spegnimento degli incendi boschivi.

I volontari che acquisiscono il titolo di idoneità all'attività sul fronte del fuoco, come disciplinato dal punto 2 del predetto accordo, non necessitano di essere sottoposti al controllo sanitario di cui alla presente intesa.

Repertorio Atti n. 597/C.U. del 25 luglio 2002



*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

**CONFERENZA UNIFICATA**  
(ex art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281)  
seduta del 25 luglio 2002



# VERIFICA APPLICAZIONE NORMATIVA

*Rif. Decreto del Capo Dipartimento Protezione Civile del 12 gennaio 2012*

## PROCEDIMENTI DI VERIFICA E CONTROLLO



Ai fini di attestare il mantenimento dei requisiti di idoneità tecnico-operativa richiesti per l'acquisizione ed il mantenimento dell'iscrizione nell'elenco nazionale e negli elenchi, registri e albi territoriali previsti dall'articolo 1 del D.P.R. 194/2001 **le organizzazioni di volontariato sono tenute ad attestare**, con la periodicità stabilita per la verifica degli altri requisiti, **l'adempimento a quanto stabilito** in merito alla realizzazione delle **attività di informazione, formazione e addestramento** oltre che all'effettuazione **del controllo sanitario e della sorveglianza sanitaria** per i propri volontari individuati e secondo le scadenze prefissate.

A tal fine è possibile ricorrere all'utilizzo di autocertificazioni aventi requisiti di legge, sulle quali sono svolti i controlli a campione nei termini previsti.

## SOGGETTI ADDETTI ALLA VERIFICA (per quanto di rispettiva competenza):

Il Dipartimento della protezione civile, le Regioni e Province Autonome, la Croce Rossa Italiana, il Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico.



... forse

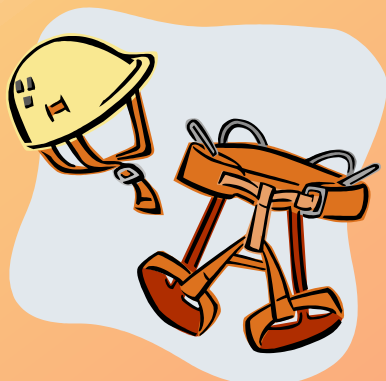




Coordinamento  
Provinciale di Parma  
del Volontariato  
di Protezione Civile



# **DOTAZIONI ED EQUIPAGGIAMENTI ADEGUATI = SICUREZZA**



# DOTAZIONI



L'insieme di indumenti, attrezzature, materiali, mezzi, necessari allo svolgimento di un'attività in determinate condizioni *[equipaggiamento]*

La stagione

Tipo di attività

La distanza  
da casa

La distanza  
dalla base

Lo stato di salute

Il territorio

Il clima

ecc.

# DOTAZIONI



## DI GRUPPO

- automezzi
- modulo antincendio
- motofari
- motosega
- motosoffiatori
- kit primo soccorso
- ecc.



## INDIVIDUALI

- abbigliamento
- borraccia
- guanti
- casco
- binocolo
- bussola
- ecc.

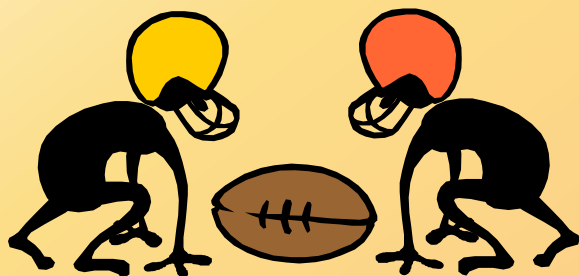




# DOTAZIONI INDIVIDUALI



di SOSTENTAMENTO  
e COMFORT



di PROTEZIONE &  
SICUREZZA

OPERATIVE





Coordinamento  
Provinciale di Parma  
del Volontariato  
di Protezione Civile



# **DOTAZIONI INDIVIDUALI** **di SOSTENTAMENTO** **e COMFORT**



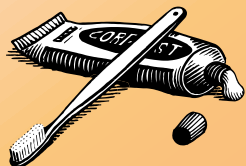
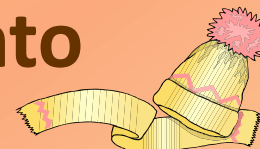
**La cosa più importante è l'ACQUA!**



**Cibo**



**Abbigliamento**



**Materiale per  
igiene personale**

**Generi di  
conforto**



**Occhiali**

da vista o da sole



**Indumenti di  
ricambio**



**Medicinali  
ecc.**





# **DOTAZIONI INDIVIDUALI**

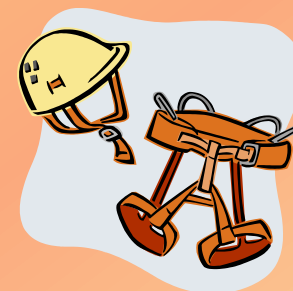


## **DISPOSITIVI di PROTEZIONE INDIVIDUALE**

**D.P.I.**



**Abbigliamento ad alta  
visibilità**



**Elmetto o  
Casco**

**Scarpe  
antinfortunistiche**



**Guanti**

**ecc.**



# D.P.I.

## Dispositivi di Protezione Individuale

Si intende per **dispositivo di protezione individuale (DPI)** qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dall'operatore allo scopo di **proteggerlo** contro uno o più **rischi** suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo. (art. 74 D.Lgs. 81/2008)



### OCCHI



### VOLTO



### VIE RESPIRATORIE



### UDITO



### TESTA



### ARTI SUPERIORI



### ARTI INFERIORI



### CORPO



### ANTICADUTA



### MULTIPLA





# Dispositivi di Protezione Individuale



## DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008, N. 81

Testo coordinato con il Decreto Legislativo 3 agosto 2009, n. 106 (Entrato in vigore il 20 agosto 2009)

### Art. 76. (Requisiti dei DPI)

1. I DPI devono essere conformi alle norme di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, e sue successive modificazioni. *[Recepimento direttive europee sui dispositivi di protezione individuale]*

2. I DPI di cui al comma 1 devono inoltre:

- a) essere adeguati ai rischi da prevenire, senza comportare di per sè un rischio maggiore;
- b) essere adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro;
- c) tenere conto delle esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore;
- d) poter essere adattati all'utilizzatore secondo le sue necessità.

3. In caso di **rischi multipli** che richiedono l'uso simultaneo di più DPI, questi devono essere tra loro compatibili e tali da mantenere, anche nell'uso simultaneo, la propria efficacia nei confronti del rischio e dei rischi corrispondenti.

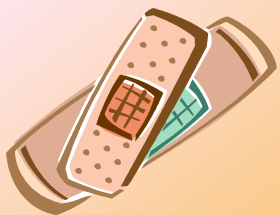




Coordinamento  
Provinciale di Parma  
del Volontariato  
di Protezione Civile



# **DOTAZIONI INDIVIDUALI** **di PROTEZIONE & SICUREZZA**



**Kit per medicazioni**

**Indumenti  
impermeabili**



**Repellente per insetti**



**ecc.**





# **DOTAZIONI INDIVIDUALI OPERATIVE**



Beni, attrezzature, materiali necessari  
allo svolgimento della propria mansione.

**Binocolo**



**Carta e matita**

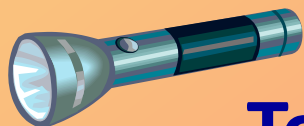


**Bussola**



**Fischietto**

**Carte topografiche**



**Torcia**

**Radio  
ricetrasmittente**



**ecc.**



Coordinamento  
Provinciale di Parma  
del Volontariato  
di Protezione Civile

***Grazie per  
l'attenzione***

CORSO BASE VOLONTARI IN PROTEZIONE CIVILE

Roberto Borsi



UNUCI - Parma